

N. R.G. 6067/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **6067/2010** promossa da:

E. S.R.L. (C.F. 00512120353), con il patrocinio dell'avv. **M.** e
dell'avv. **V.**
elettivamente domiciliata in **...** presso il difensore avv.
M.

ATTORE/I

contro

BANCA ... S.P.A. (C.F. ...),
con il patrocinio dell'avv. **N.** e dell'avv. **M.**
D., elettivamente domiciliata in **...**
presso il difensore avv. **N.**

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nella presente causa con sentenza non definitiva e parziale (Tribunale di Reggio Emilia n. 1450/2011 del 29-9-2011) era stata dichiarata la nullità formale dei due contratti di conto corrente (c.d. anticipi) nn. 11034 e 12011 nonché, ma esclusivamente con riguardo al periodo antecedente al 30 aprile 1993, del conto corrente ordinario 25 82 esistente *inter partes*.

Inoltre è stata dichiarata la carenza di giurisdizione in ordine alle pretese del cliente E [REDACTED] rispetto agli addebiti relativi ai contratti di *swap options* per effetto dell'esistenza di valide clausole compromissorie deroganti alla competenza della Autorità Giudiziaria ordinaria.

La causa è stata quindi istruita con riguardo esclusivamente alla domanda di accertamento dei rapporti di credito /debito conseguenti alla nullità e alle pretese restitutorie del cliente.

Orbene in relazione a queste ultime, con riguardo ai conti correnti anticipi nulli deve osservarsi quanto segue. La nullità del contratto ad essi sotteso, posto che è pacifica invece la esistenza di rispettive movimentazioni risultanti dagli estratti conto prodotti in causa, rende tali rimesse attive e passive quali mere poste indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, e viceversa, in quanto atti di trasferimento patrimoniale privi di titolo (posto che è nullo e inefficace il contratto di conto corrente di corrispondenza cui essi ineriscono).

Né per la diversità intrinseca di causa e di struttura, oltre che di modalità di attuazione esecutiva del conto corrente di corrispondenza rispetto al conto corrente ordinario, le poste in questione potrebbero essere ricondotte a tale ultima fattispecie: in assenza dei presupposti di cui all'art. 1424 c.c., il contratto di conto corrente di corrispondenza nullo potrebbe essere convertito in un contratto di conto corrente ordinario, peraltro operazione processualmente non praticabile in assenza di allegazioni idonee delle parti – nel caso non sussistenti – circa la identità dello scopo perseguito dalle parti rispetto alla funzione del conto corrente ordinario.

Le singole pretese derivanti da rispettivi diritti restitutori ex art. 2033 c.c. risultano essere quindi soggette alla ordinaria prescrizione decennale decorrente, quale *dies a quo*, dalla data delle rispettive rimesse in conto corrente.

Quindi deve accogliersi la eccezione di prescrizione formulata dalla banca, con riguardo a tutte le poste attive o passive anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della domanda restitutoria, formulata per la prima volta, senza essere preceduta da antecedenti atti interruttivi (non dimostrati), in sede di atto di citazione in opposizione. Risulta invece non pertinente perché riguardante appunto le poste attive e passive relative a conto corrente di corrispondenza valido ed efficace anche se parzialmente nullo, la distinzione tra poste solutorie e non solutorie, in ordine alla prescrizione e quindi anche la giurisprudenza ad esse conseguente delle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418: tale giurisprudenza riguarda infatti fattispecie affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio (estinzione successiva di conto corrente valido, anche se possono essere nulle alcune clausole disciplinanti il rapporto).

Peraltro le singole poste attive o passive, costituendo pretese restitutorie a titolo di indebito hanno natura di crediti pecuniari che si compensano *ex lege* fra loro e per la parte non compensata producono al più interessi legali: non può invece trovare applicazione la misura degli interessi di cui all'art. 117 comma 7 TUB posto che tale norma riguarda esclusivamente la ipotesi di sostituzione ex art. 1419 c.c. della pattuizione negoziale nulla contenuta in contratto di conto corrente per altro verso valido e non la



GIORETTI
RAMPONI

ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di contratto di conto corrente totalmente nullo per carenza di forma scritta.

Invece, con riguardo al conto corrente n. 2582 deve osservarsi come la nullità del contratto per il periodo anteriore al 1993 sia irrilevante sul piano degli effetti sui rapporti creditorî attuali in quanto le pretese restitutorie o ripetitorie del cliente fondate su tale nullità formale (e unica effettivamente proposta in modo adeguatamente specifico) sono ormai prescritte in quanto afferenti a debiti restitutori della banca anteriori (per ciascuna singola posta) di oltre 10 anni al primo atto interruttivo della prescrizione, da identificarsi nell'atto di citazione per la presente causa.

In particolare quanto alle ulteriori lagnanze di parte attrice relative a indebiti computi di importi a debito sul contratto n. 2582 (unico valido per quanto sopra dal 1993) deve osservarsi invece quanto segue (seguendo i punti di cui alla pag. 7 della citazione):

- b) la deduzione di addebiti anatocistici in violazione del disposto dell'art. 1283 cc e dell'art. 6 della delibera CICR 9-2-2000 deve ritenersi limitato al periodo posteriore a tale delibera (altrimenti non sarebbe adeguatamente specificato nemmeno la natura della relativa deduzione difensiva e il contenuto della stessa, effettuata appunto con rinvio *per relationem* alle norme di legge assunte come violate); ne consegue che la stessa allegazione è non solo generica, non essendo nemmeno indicati gli importi che sarebbero stati, in tesi, addebitati indebitamente a tale titolo, ma altresì priva di fondamento posto che i documenti contrattuali posteriori al 9-2-2000 portano adeguamento delle previsioni normative negoziali alla prescrizione della pari decorrenza degli interessi passivi e di quelli attivi;
- c) la deduzione relativa alle Commissioni di Massimo scoperto, con riguardo all'eccezione di invalidità formale per mancata previsione per iscritto, risulta infondata per le ragioni dette posto che i documenti contrattuali sottoscritti da entrambe le parti e posteriori al 1993 prevedono espressamente l'addebito di tale commissione senza alcun rinvio agli usi di piazza (benché magari anche con rinvio a documenti negoziali antecedenti relativi allo stesso rapporto e per il periodo antecedente non validi in quanto non oggetto di specifica accettazione da parte della banca, ma certamente dotati di piena validità ed efficacia per effetto del richiamo successivo nell'ambito di testo contrattuale sottoscritto da entrambe le parti); parimenti la stessa è priva di pregio in ordine alla pretesa violazione della "trasparenza" posto che, a fronte della esistenza di criteri di calcolo (contenuti nelle condizioni generali di conto corrente) non è specificato in quali termini la carente trasparenza si sarebbe esplicata;
- d) la deduzione relativa alle non conformità dell'applicazione di valute è, non solo del tutto generica (quali sarebbero le valute erroneamente applicate? di quanto tempo sarebbe stato lo scostamento?), ma altresì inammissibile non avendo provveduto parte attrice a contestare gli estratti conto, né al momento dell'invio degli stessi, né specificamente nell'ambito della presente causa; infatti la applicazione contabile delle valute, nella misura in cui il conto è stato implicitamente approvato, risulta incontestabile, mentre l'eccezione connessa alla violazione della regolamentazione contrattuale in quanto priva di riferimenti in ordine alle rispettive violazioni delle prescrizioni correlate alle valute e carente di ogni riferimento alla regolamentazione legale o contrattuale delle stesse, è del tutto generica (Cass., Sez. I, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011);
- e) la deduzione relativa al mancato accredito di interessi attivi a tasso non inferiore a quello dovuto per legge risulta del tutto generica e quindi è priva di rilievo, né può essere presa in



considerazione (non è specificato quali sarebbero gli importi per i quali indebitamente non sarebbe stato computato l'interesse, per quali periodi, di quanto sarebbe stata la illegittima riduzione dell'interesse rispetto a quello dovuto "per legge");

- f) gli addebiti relativi agli importi derivanti dai contratti di swap esulano dalla portata della giurisdizione ordinaria per effetto della clausola compromissoria come acclarato nella sentenza non definitiva e parziale su tale questione preliminare.
- g) in definitiva l'unico profilo su cui occorre prendere posizione è l'effetto degli addebiti degli interessi e commissioni maturate sui conti correnti invalidi nn. 11034 e 12011 in virtù delle continue girocontazioni degli stessi sul conto n. 2582, essendo invece le altre deduzioni del tutto generiche ed essendo quindi nulla per tale parte la citazione introduttiva, con nullità mai in seguito sanata né sanabile.

Tanto premesso si ricorda come il CTU ha provveduto partitamente a computare, tenendo conto dei soli interessi legali sulle rispettive poste attive e passive la differenza fra gli importi per interessi commissioni e spese dei predetti conti invalidi e i meri interessi legali unici dovuti.

Invero la soluzione di computo che può accogliersi, ma esclusivamente con riguardo ai conti 11034 e 12011, è quella proposta dal CTU come risposta A) al quesito in quanto: i) non è pertinente la applicazione a rapporti di mero indebitto oggettivo come chiarito più sopra la applicazione alle poste attive o passive dei rispettivi rapporti dell'art. 117 comma 7 TUB; ii) non possono tenersi in considerazione le poste attive e passive relative a tali conti, come pure del conto corrente 2582 anteriori al periodo di oltre 10 anni dalla data di citazione, essendo ogni rispettiva pretesa tra le parti prescritta. Né infine per quanto detto in ordine alla genericità delle deduzioni attoree connesse agli interessi attivi può farsi riferimento alla soluzione di computo comprendente gli interessi attivi: sul piano processuale la relativa allegazione è generica e la soluzione contabile pur corretta del CTU non può trovare ingresso in sede di decisione giudiziaria perché l'accoglimento della osservazione colmerebbe indebitamente per effetto di una valutazione istruttoria tecnica una originaria carenza di allegazione giuridica della parte. Ciò posto il CTU ha calcolato (con le avvertenze e le precisazioni di cui sopra) come indebitamente addebitati i seguenti importi : - 2167,36 quanto al conto corrente 11034 ; - 5.229,09 quanto al conto corrente 12011.

Ciò posto in relazione alla domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente n. 2582 deve osservarsi come essa sia accoglibile nei limiti in cui sono state specificamente dedotte e risultano fondate pretese attoree di ripetizione. Né può procedersi al ricalcolo del saldo dei conti correnti nn. 11034 e 12011 in quanto inesistente è in diritto il saldo di un rapporto di conto corrente bancario fondato su contratto nullo ex art. 117 TUB.

Ne consegue che l'importo del saldo di tale conto andrà modificato con l'indicazione a credito del correntista E. r.l. delle somme di € 7396,45.

Quanto alla conseguente domanda di condanna proposta da parte attrice essa può essere accolta in assenza di specifica eccezione di compensazione di parte convenuta (costituente infatti eccezione in senso stretto: v. *e plurimis* Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9154 del 16/04/2013 ed essendo invece insufficiente, in assenza di espressa deduzione dello scopo della produzione documentale, la produzione in giudizio di documenti, quali gli estratti conto, astrattamente supportanti una eventuale compensazione con importi a credito della Banca), nei limiti della domanda di accertamento di cui sopra.



Parte convenuta deve quindi essere condannata a corrispondere a parte attrice la somma di € 7396,45 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo, essendo non pertinente a una ordinaria azione di ripetizione di indebito la disciplina degli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 che presuppone l'esistenza di un credito derivante da un contratto commerciale qui sicuramente risultante nullo (in tesi il contratto di conto corrente).

Le spese possono integralmente compensarsi tra le parti, considerata la sostanziale soccombenza reciproca, essendo risultate fondate eccezioni pregiudiziali della banca relative a pretese di ingente importo di parte attrice, e fondate, ma solo parzialmente, le domande di nullità e le correlate azioni di ripetizione proposte dalla medesima.

Per le medesime ragioni devono porsi a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. In parziale accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda di accertamento proposta da parte attrice, accerta che l'importo del saldo del conto corrente n. 2582 andrà modificato con l'indicazione a credito del correntista E [redacted] s.r.l. della somma di € 7396,45;
2. In parziale accoglimento della domanda di ripetizione proposta da parte attrice in relazione alla nullità dei conti correnti nn. 12011 e 11034, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di € 7396,45, oltre interessi legali di mora dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
4. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nei rapporti fra le stesse, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 8 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

GIURE.IT

